



# La Formica Alata

## Newsletter speciale 5 per mille 2017

**Al via il 5 per mille 2017.  
Le nuove regole di iscrizione.**

*Indice:*

**Enti iscritti al contributo per l'anno finanziario 2017, che NON sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione (domanda telematica e dichiarazione sostitutiva)**

- **Elenco permanente iscritti**
- **Modifiche dei dati presenti nell'elenco permanente iscritti**
- **Variazione rappresentante legale degli enti presenti nell'elenco permanente iscritti**
- **Revoca iscrizione da elenco permanente iscritti**
- **Normativa e prassi**

**Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva nell'anno 2017 (nuove iscrizioni)**

- **Informazioni generali**
- **Soggetti destinatari del contributo**
- **ENTI DEL VOLONTARIATO: iscrizione elenco**
- **ENTI DEL VOLONTARIATO: adempimenti successivi all'iscrizione - presentazione della dichiarazione sostitutiva**
- **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: iscrizione elenco**
- **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: adempimenti successivi all'iscrizione - presentazione della dichiarazione sostitutiva**
- **Modalità di predisposizione degli elenchi dei soggetti iscritti**
- **Scadenze del 5 per mille 2017 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche**
- **Modelli e istruzioni - 5 per mille 2017**
- **Normativa e prassi**

**Comunicazione coordinate bancarie e postali per gli Enti del Volontariato**

**Rendicontazione**

**Per saperne di più**

## Enti iscritti al contributo per l'anno finanziario 2017, che NON sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione (domanda telematica e dichiarazione sostitutiva)

L'articolo 1 del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 - pdf](#) ha semplificato gli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille. In particolare, gli enti che hanno regolarmente adempiuto alla presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti di ammissione al contributo nell'anno 2016 sono inseriti nell'elenco integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell'Agenzia entro il 31 marzo 2017. Pertanto, gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti **NON sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione**, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentata esplicano effetti anche gli anni successivi se le condizioni permangono le medesime. Si intendono regolarmente iscritti anche gli enti che hanno usufruito della remissione *in bonis* nel 2016, versando la sanzione di € 250,00.

**Attenzione:** In caso di [variazione del rappresentate legale](#) è necessario trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all'amministrazione competente per categoria, nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010.

### Elenco permanente iscritti

L'elenco permanente degli iscritti comprende gli enti che nel 2016 hanno regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti.

L'elenco permanente degli iscritti viene integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate distinto per categoria.

Consulta l'[Elenco permanente degli iscritti suddiviso per categoria](#) per verificare se la tua associazione è presente nell'elenco permanente e i dati/informazioni indicati sono corretti.

**Attenzione:** l'inserimento nell'elenco permanente vale ai fini della iscrizione dell'ente al riparto del 5 per mille, ma non anche quale ammissione al beneficio

In sostanza, gli enti inseriti nell'elenco sono iscritti al contributo e, pertanto, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, ma continuano ad essere assoggettati all'ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Resta conseguentemente ferma la pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio per ciascun esercizio finanziario.

Quindi gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno variato i rappresentanti legali e che verificano la correttezza dei dati inseriti nell'elenco pubblicato al 31 marzo 2017, dovranno SOLO controllare il proprio inserimento nell'elenco degli enti ammessi che verrà pubblicato il 25 maggio 2017 dall'Agenzia delle Entrate e negli elenchi successivi di ratifica dell'iscrizione.

## Modifiche dei dati presenti nell'elenco permanente iscritti

Eventuali errori rilevati o variazioni intervenute nell'elenco permanente degli iscritti possono essere fatti valere, **entro il 22 maggio** (termine prorogato in quanto il 20 maggio 2017 cade di sabato), dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Entro il 22 maggio 2017 si devono verificare i dati anagrafici presenti nell'elenco permanente. Occorre effettuare un controllo delle informazioni presenti nel Certificato di attribuzione del codice fiscale dell'organizzazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate con quanto indicato nell'elenco permanente degli iscritti e la loro coerenza con la situazione attuale dell'associazione.

Qualora risulti sul Certificato di attribuzione del codice fiscale dell'organizzazione che la denominazione o la sede dell'ente non sono aggiornate, è necessario comunicare tempestivamente le variazioni intervenute recandosi presso l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate e comunicare i cambiamenti intervenuti compilando il modello AA5/6.

Il modello – reperibile anche presso gli Uffici delle Entrate e che può essere prelevato dal sito internet dell'[Agenzia delle Entrate](#) - deve essere sottoscritto dal rappresentante legale, anche se può essere consegnato da persona delegata che abbia con sé una fotocopia del documento di identità valido del rappresentante legale.

Si provvederà, quindi, a consegnare, sempre entro il 22 maggio 2017, copia del nuovo Certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente per la correzione dei dati presenti nell'elenco permanente degli iscritti.

L'Agenzia delle entrate procede, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad aggiornare, entro lo stesso termine del **25 maggio 2017** previsto per l'aggiornamento degli elenchi di cui agli articoli 2 e 6 del DPCM 23 aprile 2010, l'elenco degli iscritti pubblicato entro il 31 marzo.

## Variazione rappresentante legale degli enti presenti nell'elenco permanente iscritti

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inviata lo scorso anno perde efficacia in caso di variazione del rappresentante legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo. È necessario allegare, a pena di decadenza, una copia del documento del nuovo rappresentante legale dell'ente.

Prima dell'invio della dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale occorre effettuare un controllo delle informazioni presenti nel Certificato di attribuzione del Codice fiscale dell'organizzazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate per verificare se già aggiornato con il nuovo legale rappresentante.

Se si verifica che il Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell'organizzazione riporta il nominativo del vecchio rappresentante legale, entro il 30 giugno (prima di inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) ci si deve recare presso l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate e comunicare i cambiamenti compilando il modello AA5/6.

Il modello – reperibile anche presso gli Uffici delle Entrate e che può essere prelevato dal sito internet dell'[Agenzia delle Entrate](#) - deve essere comunque sottoscritto dal nuovo rappresentante legale, anche se può essere consegnato da persona delegata che abbia con sé una fotocopia del documento di identità valido del rappresentante legale; si consiglia di avere con sé copia del verbale di elezione dell'attuale presidente quale rappresentante legale in carica.

Si suggerisce di allegare alla nuova dichiarazione sostitutiva di variazione del rappresentante legale copia del nuovo Certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato assieme alla copia del documento di identità del nuovo rappresentante legale dell'ente.

La nuova dichiarazione sostitutiva deve essere inviata all'amministrazione competente per categoria, nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010.

**Attenzione:** gli enti del volontariato trasmettono la nuova dichiarazione sostitutiva della variazione del rappresentante legale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale. È possibile utilizzare il seguente modulo: [Dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale - pdf](#).

I nuovi legali rappresentanti degli enti del volontariato iscritti nell'elenco permanente, tenuti a inviare una nuova dichiarazione sostitutiva di variazione del rappresentante legale, devono spedirla entro il **30 giugno 2017** tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla [Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate](#) nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell'ente. In alternativa, tale dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla [casella PEC delle predette Direzioni Regionali](#), riportando nell'oggetto "dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale 5 per mille 2017" e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

#### **Nota Bene per Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale**

Da indicazioni ricevute dalla Regione Emilia-Romagna, per quanto occorre indicare nel modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: "che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal ..... al n. .... del Registro/Albo ..... tenuto da ..... ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene." si informa che:

- La **data** è quella dell'atto originario di iscrizione al Registro indipendentemente dall'ente che abbia disposto l'iscrizione (Regione o Provincia).
- Per quanto riguarda la compilazione dell'informazione "numero del registro/Albo" a cui l'organizzazione è iscritta è possibile visionare il numero di iscrizione sui Registri del Terzo Settore presenti sul sito Emilia-Romagna Sociale della Regione E-R. Ricercando nel data base l'anagrafica dell'organizzazione sarà possibile evincere il **numero di iscrizione**. Consulta il [registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione E-R](#). Consulta il [registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione E-R](#).
- quale **oggetto tenentario** del Registro di iscrizione va indicata la Regione Emilia-Romagna (anche se non è l'istituzione che ha emanato l'atto di originaria iscrizione).

Da indicazioni ricevute dalla Direzione regionale dell'Agenzia Entrate dell'Emilia-Romagna, per quanto occorre indicare nel modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: "iscritto in data ...../...../..... alla ripartizione del contributo del 5 per mille." si informa che:

- La data è quella relativa all'anno 2016. Va quindi indicato solo l'anno 2016.

Per comprendere meglio come compilare il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà consulta questo [format esplicativo - Dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale](#).



## Revoca iscrizione da elenco permanente iscritti

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente è tenuto a sottoscrivere e trasmettere all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione.

Si ritiene che sia tenuta alla comunicazione della revoca dell'iscrizione all'elenco permanente degli iscritti entro il 30 giugno 2017, l'associazione che sia stata cancellata dal Registro (per esempio: del Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale) dopo la data del 30 giugno 2016 oppure che abbia cessato la propria attività con lo scioglimento dell'associazione stessa sempre dopo la data del 30 giugno 2016.

Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del DPCM 23 aprile 2010.

**Attenzione:** gli enti del volontariato trasmettono la revoca dell'iscrizione alla Direzione Regionale competente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale.

## Normativa e prassi

Vai alla [pagina](#) "Normativa e prassi".

## Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva nell'anno 2017 (nuove iscrizioni)

### Informazioni generali

**Gli enti che sono presenti [nell'elenco permanente degli iscritti](#) non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell'anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.**

**La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017** deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.

I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla [legge 23/12/2014, n. 190 - pdf](#). Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 ([Dpcm del 23/4/2010 - pdf](#)). Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ([DI n. 98 del 6/7/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 - pdf](#)).

Possono partecipare ([articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 - pdf](#)) al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a **250 euro** utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 ([risoluzione n. 46 del 11/05/12 - pdf](#)). I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2017).

### Soggetti destinatari del contributo

L'articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 ([Legge di stabilità 2015 - pdf](#)) ha previsto, per l'esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l'esercizio finanziario 2010.

Per l'anno finanziario 2017, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

#### 1) sostegno degli enti del volontariato:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991: si intendono le organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri ai sensi della L. 266/1991 purché rispettose di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 30 del DI 185/08 per il mantenimento della qualifica di "Onlus di diritto"
- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)

- cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
  - organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
  - enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
  - associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
  - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
  - le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.
- 2) **finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università**
  - 3) **finanziamento agli enti della ricerca sanitaria**
  - 4) **sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza** del contribuente
  - 5) **sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del **finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** ([articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - pdf](#)). Con il [Dpcm 30 maggio 2012 - pdf](#) sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

#### Attenzione

Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal **3 aprile 2017**.

#### ENTI DEL VOLONTARIATO: iscrizione elenco

**Attenzione:** gli enti che sono presenti [nell'elenco permanente degli iscritti](#) non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell'anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.

La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.

Gli enti del volontariato presentano la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle Entrate, a partire dal **3 aprile 2017**, utilizzando [modello - pdf](#) (si allegano anche le [istruzioni di compilazione del modello](#)) e [software](#) specifici.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

L'iscrizione deve essere presentata entro il **8 maggio 2017**. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Anche per l'anno finanziario 2017, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a **250 euro** con modello F24 indicando il codice tributo 8115.

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio (esempio: regolare avvenuta iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato) devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2017).

All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

La ricevuta contiene un avviso che segnala l'eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in Anagrafe Tributaria come esplicitato nel Certificato di attribuzione del Codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

**Nota Bene 1:** Se si verifica che il Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell'organizzazione riporta il nominativo del vecchio rappresentante legale, entro l'8 maggio (quindi prima di inviare l'istanza di iscrizione al 5 per mille) ci si deve recare presso l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate e comunicare i cambiamenti compilando il modello AA5/6. Il modello – reperibile anche presso gli Uffici delle Entrate e che può essere prelevato dal sito internet dell'[Agenzia delle Entrate](#) - deve essere comunque sottoscritto dal nuovo rappresentante legale, anche se può essere consegnato da persona delegata che abbia con sé una fotocopia del documento di identità valido del rappresentante legale; si consiglia di avere con sé copia del verbale di elezione dell'attuale presidente quale rappresentante legale in carica.

**Nota Bene 2:** Qualora dalla comunicazione di avvenuta ricezione rilasciata dal sistema dopo l'invio telematico della domanda risulta che la denominazione o la sede dell'ente non sono aggiornate, è necessario comunicare tempestivamente le variazioni intervenute recandosi all'agenzia delle entrate per comunicare i cambiamenti intervenuti, sempre compilando il modello AA5/6 come indicato prima, e ripetere successivamente sempre entro l'8 maggio l'invio della domanda di iscrizione all'elenco dei beneficiari del 5 per mille (così come indicato a pag. 3 nella sezione "Casi particolari" delle Istruzioni per la compilazione del modello di iscrizione al 5 per mille 2017).

**Pertanto per una corretta compilazione della domanda di iscrizione al 5 per mille, si suggerisce che il legale rappresentante, o chi per esso (delegato) effettui preventivamente alla presentazione della domanda un controllo dei dati relativi all'organizzazione (denominazione, indirizzo, codice fiscale, legale rappresentante) e al legale rappresentante (nominativo, codice fiscale) presso gli uffici locali dell'Agenzia Entrate.**

Si precisa che sarà cura delle Organizzazioni di Volontariato avvalersi di intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) per la trasmissione telematica della domanda. Si consiglia di effettuare la trasmissione telematica della domanda con la presenza del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato e avendo a disposizione i seguenti documenti:

- Modello di iscrizione all'elenco compilato e firmato dal Legale Rappresentante.
- Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'Organizzazione di Volontariato.
- Carta di identità e codice fiscale del Legale rappresentante.
- Copia dell'atto di iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato al registro del Volontariato della Provincia/Regione oppure la stampa della pagina dell'anagrafica della propria associazione presente sui Registri del Terzo Settore del portale web Emilia-Romagna Sociale della Regione Emilia-Romagna.



## ENTI DEL VOLONTARIATO: adempimenti successivi all'iscrizione - presentazione della dichiarazione sostitutiva

**Attenzione:** gli enti che sono presenti [nell'elenco permanente degli iscritti](#) non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell'anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.

**La dichiarazione sostitutiva per il 2017** deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.

I legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco pubblicato entro il **25 maggio 2017** (iscritti definitivi anno finanziario 2017 – quindi nuovi iscritti e non presenti nell'elenco permanente degli iscritti) devono spedire entro il **30 giugno 2017** tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla [Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate](#) nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla [casella PEC delle predette Direzioni Regionali](#), riportando nell'oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017" e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Questo è il [modello di dichiarazione sostitutiva - pdf](#).

### **Attenzione:**

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all'atto dell'iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

**Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.**

### **Nota Bene per Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale**

Da indicazioni ricevute dalla Regione Emilia-Romagna, per quanto occorre indicare nel modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: "che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal ..... al n. .... del Registro/Albo .....tenuto da ..... ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene." si informa che:

- La **data** è quella dell'atto originario di iscrizione al Registro indipendentemente dall'ente che abbia disposto l'iscrizione (Regione o Provincia).
- Per quanto riguarda la compilazione dell'informazione "numero del registro/Albo" a cui l'organizzazione è iscritta è possibile visionare il numero di iscrizione sui Registri del Terzo Settore presenti sul portale web Emilia-Romagna Sociale della Regione Emilia-Romagna. Ricercando nel data base l'anagrafica dell'organizzazione iscritta sarà possibile evincere il **numero di iscrizione**.

Consulta il [registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione E-R.](#)

Consulta il [registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione E-R.](#)

- quale **oggetto tenentario** del Registro di iscrizione va indicata la Regione Emilia-Romagna (anche se non è l'istituzione che ha emanato l'atto di originaria iscrizione). Per comprendere meglio come compilare il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà consulta questo [format esplicativo](#).

### ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: iscrizione elenco

Consulta le modalità di iscrizione all'elenco pubblicate dall'[Agenzia delle Entrate](#)

### ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: adempimenti successivi all'iscrizione - presentazione della dichiarazione sostitutiva

Consulta gli adempimenti successivi all'iscrizione pubblicati dall'[Agenzia delle Entrate](#)

### Modalità di predisposizione degli elenchi dei soggetti iscritti

Le fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei beneficiari, la formulazione della scelta e la successiva assegnazione delle somme sono definite dal [Dpcm del 23 aprile 2010 - pdf](#).

In particolare, è prevista la redazione di distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto.

L'Agenzia delle entrate predispone l'elenco degli **enti del volontariato** e delle **associazioni sportive dilettantistiche** sulla base delle iscrizioni pervenute in via telematica.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca predispone l'elenco degli **enti della ricerca scientifica e dell'università** sulla base delle domande ricevute e lo trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Il Ministero della Salute cura la predisposizione dell'elenco degli **enti della ricerca sanitaria** e la sua trasmissione, in via telematica, all'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda i **Comuni** non è prevista la predisposizione di un apposito elenco ai fini della partecipazione al beneficio, atteso che i contribuenti, che intendono sostenere i comuni per le attività sociali da essi svolte, possono esprimere la propria scelta solo per il Comune di residenza.

## Scadenze del 5 per mille 2017 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche

Descrizione	Enti del volontariato	Associazioni sportive dilettantistiche
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	3 aprile 2017	3 aprile 2017
Termine presentazione domanda d'iscrizione	8 maggio 2017	8 maggio 2017
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2017	14 maggio 2017
Richiesta correzione domande*	22 maggio 2017	22 maggio 2017
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2017	25 maggio 2017
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva	30 giugno 2017 alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate	30 giugno 2017 agli uffici territoriali del Coni
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali	2 ottobre 2017	2 ottobre 2017

\* Entro il **22 maggio 2017** gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono chiedere la correzione di errori di iscrizione presenti negli elenchi provvisori pubblicati entro il 14 maggio 2017.

La correzione può essere chiesta dal legale rappresentante dell'ente interessato – direttamente oppure mediante un proprio delegato – alla Direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Verificati gli eventuali errori, l'Agenzia pubblica, entro il **25 maggio** successivo, una versione aggiornata dell'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.

### Modelli e istruzioni - 5 per mille 2017

Vai alla [pagina](#) dei modelli e delle istruzioni.

### Normativa e prassi

Vai alla [pagina](#) "Normativa e prassi".

## Comunicazione coordinate bancarie e postali per gli Enti del Volontariato (contenuti tratti dalla Circolare 6/E del 21 marzo 2013 dell'Agenzia Entrate)

Al fine dell'accredito sul conto corrente bancario o postale della quota del cinque per mille spettante, i rappresentanti legali degli **enti del "volontariato"** possono comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale dell'ente all'Agenzia delle entrate.

La comunicazione delle coordinate va effettuata utilizzando il modello riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali e delle altre forme di erogazione.

Il modello e le relative istruzioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet dell'[Agenzia delle Entrate](#).

Il modello può essere presentato scegliendo una delle seguenti modalità:

- tramite gli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- avvalendosi dei sistemi telematici *Entratel* o *Fisconline*.

Gli enti che non comunicano le proprie coordinate, ovvero che non dispongono di un conto corrente, vengono pagati con modalità alternative dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I soggetti che hanno provveduto a comunicare le proprie coordinate negli anni passati non sono tenuti a ulteriori adempimenti, salvo che non siano intervenute modifiche del conto corrente di riferimento.

Eventuali variazioni vanno comunicate con le medesime modalità sopra illustrate. In presenza di più coordinate per uno stesso soggetto, si tiene conto di quelle comunicate per ultime.

## Rendicontazione

La normativa di riferimento in tema di rendicontazione (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 articolo 3 comma 6 e DPCM 23 aprile 2010 come modificato dal DPCM 07/07/2016) ha previsto che tutti i soggetti destinatari del contributo del cinque per mille hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto nel quale deve essere rappresentato in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, l'effettivo impiego delle somme percepite.

I decreti attuativi attualmente in vigore hanno stabilito in merito quanto segue.

Gli enti del "volontariato" che hanno percepito contributi di importo superiore a 20.000 euro devono, inoltre, trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il rendiconto deve essere redatto entro un anno dalla ricezione degli importi, utilizzando il modulo che è reso disponibile sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti.

Il rendiconto e la relativa relazione illustrativa devono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'Amministrazione che ha provveduto alla erogazione delle somme e che potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro sono obbligati alla redazione e conservazione per dieci anni del rendiconto, ma non sono tenuti ad inviarlo.

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, oltre al modello di rendiconto sono pubblicate le linee guida per la predisposizione del rendiconto da parte degli enti del volontariato.

Si informa, inoltre, che nel mese di ottobre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile un nuovo modello di rendicontazione degli importi incassati dal 5 per mille. Il modello è scaricabile in pdf e una volta scaricato sul proprio computer può essere editato e salvato.

Si precisa che il modello permette l'inserimento solo delle somme totali dei costi che si intendono rendicontare e non è possibile inserire più voci di spesa per ogni tipologia di onere. Occorrerà quindi inserire nella relazione illustrativa di rendicontazione il dettaglio analitico delle voci di spesa delle somme totali dichiarate nel modello.

Alla data di pubblicazione di questa newsletter il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contiene le linee guida pubblicate a luglio 2013 che illustrano la modalità di rendicontazione con l'utilizzo del vecchio modello di rendicontazione. E' auspicabile che a breve anche tali linee guida vengano appropriatamente aggiornate.

Consulta la pagina web del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa alla [rendicontazione del contributo del 5 per mille](#) contenente la modulistica di rendicontazione.

## Per saperne di più

- Normativa di riferimento, modelli, software e procedure dettagliate possono essere consultate sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).
- Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile anche consultare gli **elenchi provvisori e definitivi di iscrizione** agli albi del 5 per mille degli anni precedenti. [Consulta gli archivi degli anni precedenti](#).
- Consulta il [comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2017](#) dal titolo "Cinque per mille 2017, niente domanda per gli enti già iscritti nel 2016. Semplificazioni al via: iscrizione "una tantum" ed elenco permanente".

Si precisa che i contenuti di questa newsletter pubblicata da VOLABO sono tratti da pagine del sito web dell'Agenzia delle Entrate. In alcuni punti VOLABO ha ritenuto utile fornire precisazioni ulteriori rispetto a quelle pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.